

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento del patrimonio verde pubblico e privato

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31/03/2009.

Sommario

Art. 1 - FINALITÀ	1
Art. 2 - IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI	3
Art. 3 - PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL “VERDE”	3
Art. 4 - AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI.....	3
Art. 5 - DEFINIZIONI TECNICHE	4
Art. 6 - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E VEGETALE	5
Art. 7 - AZIONI A SALVAGUARDIA DEL VERDE	8
Art. 8 - POTATURE E CAPITOZZATURE	9
Art. 9 - ABBATTIMENTI	12
Art. 10 - DANNEGGIAMENTI PER SCAVI.....	14
Art. 11 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E LINEE FERROVIARIE.....	19
Art. 12 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI	23
Art. 13 - ALBERATE STRADALI	28
Art. 14 - NUOVE AREE VERDI PRIVATE	32
Art. 15 - AREE A VERDE DIVERSE	35
Art. 16 - DIFESA FITOSANITARIA.....	38
Art. 17 - INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA.....	38
Art. 18 - SALVAGUARDIA DELLE AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	41
Art. 19 - ALBERI DI PREGIO	41
Art. 20 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO SORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE	41
Art. 21 - SALVAGUARDIA DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO	42
Art. 22 - DIVIETI E PRESCRIZIONI NELLE AREE PUBBLICHE	43
Art. 23 - SANZIONI	44
Art. 24 - NORME FINANZIARIE	45
Art. 25 - VIGILANZA E CONTROLLI	46
Art. 26 - CONSISTENZA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO.....	46
Art. 27 - NORME TRANSITORIE E FINALI	47
Allegati.....	48
Bibliografia.....	48

Art. 1 - FINALITÀ

1.1 - Valore del patrimonio verde e sua tutela

1.1.1- Il Comune di Massa, in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana,¹ riconosce che il patrimonio vegetale, sia pubblico che privato:

a) - riveste importanza primaria come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salute dell'ambiente presente e soprattutto futuro;

b) - rappresenta un indiscutibile valore per l'igiene dell'aria;

c)- assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita delle persone;

d) - incrementa l'estetica della città e ne riveste il ruolo di memoria storica.

1.1.2 – L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti e dal precedente comma, intende tutelare il patrimonio vegetale pubblico e privato del proprio territorio, base irrinunciabile e non negoziabile per lo sviluppo sostenibile e condivisibile del territorio.

1.1.3- Il Regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal patrimonio verde:

- Miglioramento della salubrità dell'aria, attraverso l'emissione di O₂ ²;
- Miglioramento del benessere urbano, attraverso l'effetto microclimatico;
- Miglioramento del pregio, dell'estetica e dell'immagine turistica della città;
- Mitigazione dell'inquinamento atmosferico, mediante l'utilizzo della CO₂; ³
- Mitigazione dell'inquinamento acustico, mediante l'effetto barriera;
- Difesa del suolo, stabilizzato dalle radici e vitalizzato dall'humus;
- Sostegno alla vita ed alla biodiversità animale che frequenta la vegetazione;
- Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive;
- Sviluppo della didattica naturalistica;
- Sviluppo della cultura ambientale e storico-sociale.

1.2 – Ambito di applicazione

1.2.1 - Il Regolamento detta le disposizioni di tutela:

¹

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

²

/3 La fotosintesi clorofilliana avviene mediante emissione di ossigeno nell'ambiente circostante la pianta, con il contemporaneo utilizzo di anidride carbonica.

³

- a) degli alberi, degli arbusti e delle siepi, pubblici e privati;
- b) dei parchi e dei giardini pubblici;
- c) dei parchi e dei giardini privati di uso pubblico;
- d) dei parchi e dei giardini privati;
- e) degli alberi di pregio e di quelli tutelati;
- f) dei siti vegetali pregiati;
- g) delle aree di pregio ambientale, quali aree boschive ed aree umide;
- h) delle sponde del fiume, dei laghi e dei vari corsi d'acqua.

1.2.2 – Il Regolamento indica inoltre le linee guida nella formazione di nuove aree verdi e nell'arricchimento del patrimonio arboreo, sia in senso qualitativo che quantitativo.

1.2.3 - Il Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi della città, di seguito elencati.

- parchi e giardini comunali;
- alberate stradali, siepi, aiuole, verde spartitraffico;
- verde delle rotatorie stradali;
- spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- spazi a verde o a servizi, di proprietà pubblica, affidati in concessione ad associazioni, enti, società e/o privati cittadini per il loro utilizzo sociale;
- parchi e giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni stipulate con la proprietà;
- parchi e giardini pregiati, anche privati, meritevoli di tutela
- aree di interesse naturalistico e botanico.

1.2.4 - Il presente Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione o di proprietà dell'Amministrazione comunale, nonché alle aree verdi private ed a quelle individuate come siti vegetali pregiati.

1.2.5 – Per quanto attiene ai boschi del territorio comunale si rimanda alle disposizioni della Legge Regionale 21.03.2000 n. 39 – Legge forestale della Toscana.

1.2.6 - Al fine di razionalizzare l'uso del verde pubblico, le aree a verde sono suddivise in categorie funzionali: nell'Allegato D – “Mappatura delle Aree Verdi pubbliche” sono riportate le aree censite in planimetria aerofoto 1:5000; nell'Allegato H – “Classificazione ed ubicazione delle Aree Verdi Comunali” sono censite le aree verdi comunali secondo le destinazioni funzionali attuali; nell'Allegato E – “Protezione dei siti vegetali pregiati” sono indicati i siti meritevoli di particolari attenzioni regolamentari.

1.2.7 – All'interno delle aree verdi comunali e per le alberate stradali, il Comune effettua il censimento ed il suo aggiornamento decennale, allo scopo di individuare il valore

del patrimonio ed ottimizzare la sua gestione.

1.2.8 - La modifica della categoria di ciascuna area verde viene approvata con atto della Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto dagli atti di pianificazione urbanistica.

Art. 2 - IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI

2.1 - Partecipazione

2.1.1 - L'Amministrazione comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, direttamente o tramite Associazioni, alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale.

2.1.2 - Ogni cittadino è invitato a difendere il patrimonio verde urbano, pubblico e privato da qualsiasi azione che contrasti con i principi ecologico - ambientali, biologici, paesaggistici, ed estetici e comunque contrasti con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 3 - PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL "VERDE"

3.1 - Sensibilizzazione

3.1.1 - L'Amministrazione comunale promuove iniziative volte alla sensibilizzazione per l'ambiente e per la cultura del verde, in modo che ogni area verde pubblica o privata possa diventare strumento di sviluppo per tali iniziative.

3.1.2 - Le norme integrali del presente Regolamento inerenti alla fruizione del verde pubblico, e dovranno essere esposte negli uffici comunali preposti, ed esposte nelle aree verdi pubbliche con apposita cartellonistica, in cui siano indicati i divieti e le corrispondenti sanzioni.

3.1.3 - Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde;

Art. 4 - AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

4.1 - Affidamento

4.1.1 - Con il termine "**affidamento**" si intende la conduzione di interventi di manutenzione sulle aree verdi comunali di piccola superficie e la gestione di servizi connessi, regolamentata dalle norme successive, volte a reperire fondi e o gestioni dirette per una miglior qualità e fruibilità delle stesse

4.1.2 - Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad essi collegati, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di indicare il costo annuale della

manutenzione ordinaria e/o la gestione diretta al confinante frontista richiedente.

I privati, associazioni di volontariato, Enti o cittadini possono richiedere all'amministrazione di eseguire direttamente, previa accertata capacità, l'esecuzione diretta di interventi di sistemazione del verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo comune del patrimonio verde, previa progettazione, relazione e accettazione con atto formale dell'amministrazione stessa.

4.1.3 - Le aree verdi di proprietà del Comune, non utilizzate come parco ed area pubblica, in specifico le aree poste all'interno di complessi edilizi o marginali alle proprietà confinanti le strade, piazze ed aree pubbliche, aree per le quali l'amministrazione intende mantenerne la proprietà, possono essere concesse anche in comodato gratuito per una durata non superiore ad un anno, attraverso atto dell'Ufficio Patrimonio, alla custodia dei proprietari confinanti, cittadini, Enti o condomini, in forma singola o associata, a condizione che ne venga comunque mantenuto il totale uso pubblico.

4.1.4.- L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, recependo la Legge di Orientamento (d.lgs. 228/2001) così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2006 n° 296 che innova e contempla il concetto di "imprenditore agricolo" ridisegnandone il suo ruolo anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4.2 - Sponsorizzazione

4.2.1 – L'Amministrazione qualora richiesto da aziende, negozi, artigiani industrie e comunque attività commerciali in cambio dell'istallazione di targhe informative (dimensione massima formato A3 per aiuole ed aree di modesta entità, e dimensione massima formato A1 per parchi ed aree più estese) indicanti il nome, la data ed il logo del soggetto che contribuisce alle spese di manutenzione delle stesse, può far "adottare" le aree e parchi comunali.

4.2.2 - Tipologia, quantità, collocazione e permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione comunale e sponsor per ogni singolo caso.

4.2.3 – In particolare per le strutture di corredo dei parchi pubblici ed aree verdi, quali panchine, cestini portarifiuti, fioriere, divisori e parapetonali sono vietate forme di pubblicità di ogni e qualsiasi tipo che possano essere applicate su tali elementi

Art. 5 - DEFINIZIONI TECNICHE

5.1 - Sono definiti "**alberi**" le piante legnose con più di cinque anni di età, con ramificazioni inserite su di uno o più fusti che devono essere diritti ed assurgenti, destinati ad altezze notevoli.

5.2 – Sono definiti "**arbusti**" le piante legnose caratterizzati dalla presenza di più assi

che si dipartono da un'unica ceppaia, destinati a modeste altezze.

5.3 – E' definito "**bosco**" quel terreno, fuori dalle aree urbane e cittadine, sul quale esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie prevalentemente legnose forestali arboree e arbustive che crei un ecosistema. ⁴ - ⁵

5.4 – E' definita "**siepe**" una struttura vegetale lineare, costituita da specie arboree ed arbustive, spesso sempreverdi, spesso artificiale, che rappresenta un ecosistema di grande valore come protezione della biodiversità, come barriera per vento e rumore e polveri.

5.5 - Sono definiti "**parchi e giardini pregiati**" le aree verdi che hanno assunto particolare significato naturalistico, storico o culturale per la città. Nella tutela dei parchi e giardini pregiati, pubblici e privati, l'Amministrazione Comunale persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche e di garantire la funzione loro assegnata a vantaggio dei cittadini.

5.6 – E' definita "**potatura**" l'attività di asportazione di parti vegetali con lo scopo di regolare l'attività vegetativa in funzione del valore estetico, funzionale, oppure della produzione nelle piante da frutto.

5.7 – E' definita "**capitozzatura**" una potatura straordinaria che, intervenendo sul fusto e sulle branche principali, opera un'asportazione pressoché totale della chioma.

5.8 – E' definito "**paesaggio**" lo spazio geografico in cui la complessità ecologica è espressa in vario modo attraverso attori concorrenti che nelle loro funzioni si sovrappongono e interagiscono in vario modo attraverso meccanismi di scambio. ⁶

Art. 6 - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E VEGETALE

6.1 - Oggetto di protezione

6.1.1 - Sono oggetto di protezione su tutto il territorio comunale, sia in area pubblica che privata:

- gli alberi con diametro del tronco superiore a cm 20, misurato a m 1,30 da terra, ovvero dotati di più tronchi che si dipartono dallo stesso ceppo, se almeno uno di essi presenta un diametro minimo di cm 15, misurato a m. 1,30 dal suolo, classificate nell'Allegato C – Elenco delle specie arboree ed arbustive segnate con "X";

⁴

Ai sensi della tutela imposta dal vincolo della L. n. 431 del 1985 e della L.R. 39 del 21.03.2000 – Legge Forestale della Toscana.

⁵

Il bosco deve essere riguardato come un patrimonio naturale con una propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo alberi di alto fusto, di una o più specie, anche erbe e sottobosco), fauna e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi non solo l'aspetto estetico-paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento. Il bosco e' una realtà naturale vivente cioè qualcosa di più di una proiezione estetica. Cassazione penale sez. III, 12 febbraio 1993.

⁶

A.Farina, Ecologia del paesaggio, Torino UTET 2001

- gli alberi singoli che pur non avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti, costituiscono nuove messe a dimora o sono posati in sostituzione di alberi abbattuti;
- gli arbusti con diametro dei tronchi superiore a cm 10, misurato a m 1,30 da terra;
- gli alberi di pregio, cioè appartenenti alle seguenti specie, con diametro del tronco superiore a cm 15, misurato a m 1,30 da terra:

Specie (nome volg.)		Specie (nome scient.)
Acero		Acer sp.pl.
Biancospino		Crataegus oxyacantha
Carpino bianco		Carpinus betulus
Carpino nero		Ostrya carpinifolia
Cedro del Libano		
Cerro		Quercus cerris
Cisto		Cystus salviifolius
Corbezzolo		Arbutus unedo
Faggio		Fagus sylvatica
Farnia		Quercus robur
Frassino		Fraxinus oxycarpa
Ginepro		Juniperus phoenicea
Ginepro coccolone		Juniperus oxicedrus
Leccio		Quercus ilex
Maggiociondolo		Cytisus laburnum
Mirto		Myrtus communis
Nocciolo		Corylus avellana
Olmo		Ulmus minor
Ontano nero		Alnus glutinosa
Ornello		Fraxinus ornus
Palme (*)		Arecaceae sp. pl.
Pino d'Aleppo		Pinus halepensis
Pino domestico		Pinus pinea
Pino marittimo		Pinus pinaster
Pioppo bianco		Populus alba
Pioppo nero		Populus nigra
Pioppo tremulo		Populus tremula
Platano		Platanus hispanica
Prugnolo		Prunus spinosa
Quercia		Quercus sp. pl.
Roverella		Quercus pubescens
Sughera		Quercus suber
(*) solamente nella fascia di m. 500, dal mare		

- le piante da frutto pregiate seguenti:

Specie (nome volg.)		Specie (nome scient.)
Castagno		Castanea sativa

Ciliegio		Prunus avium
Olivo		Olea europaea
Arancio amaro		Citrus aurantium
Arancio dolce		Citrus sinensis
Limone	•	Citrus limon
Mandarino	•	Citrus reticulata
Cedro		Citrus medica

•

- gli alberi e le piante, poste esternamente ai centri urbani, facenti parte di boschi così come definiti dall'art. 3 della Legge Regione Toscana del 21 marzo 2000, n. 39⁷, tutelati da normative vigenti.
- le piante di qualsiasi dimensione presenti nelle aree soggette a qualunque tipo di vincolo paesaggistico, naturalistico o botanico da qualunque Amministrazione Pubblica dichiarate, negli "orti botanici" e nelle aree di interesse botanico.

6.2 - Piante esenti da protezione

6.2.1 - Non sono oggetto di protezione, sia in area pubblica che privata:

- le piante da frutto con finalità di produzione, se ricadenti in zone agricole;
- gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- le piante classificate come sgradite (v. Allegato C – "Elenco delle specie arboree ed arbustive" - segnate con "XX")
- alberi e piante di qualunque specie radicate negli alvei o sulle sponde dei torrenti, canali e fiumi, che possono costituire ostacolo al normale deflusso delle acque o pericolo di rotta arginale.
- Piante che con radici, o per dimensioni o per distanze dai confini arrecano danno a fabbricati privati e pubblici e/o strutture e strade comunali.
- Piante già disseccate o in via di totale disseccamento e giudicate non più recuperabili.

6.3 - Cartellonistica

6.3.1 - E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria personale e privata fissa o mobile all'interno delle aree verdi (aiuole, parchi e giardini, aiuole spartitraffico).

6.3.2 - E' ammessa l'installazione di cartellonistica nei parchi ed aree pubbliche confinanti con strade ed aree pubbliche, previo formale atto dell'Amministrazione comunale, ed in conformità alle norme del Codice della Strada. I proventi derivati da tali occupazioni, e dai sopralluoghi effettuati dall'Ufficio del verde pubblico, dovranno essere finalizzati alla

⁷

Art. 3 - Definizioni - 1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri

spesa per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi pubblici, mediante creazione di appositi capitoli di entrata e di uscita.

6.3.3 – E' vietato usare come sostegno per l'installazione di qualunque oggetto, la vegetazione presente nei parchi, viali, strade ed aree pubbliche, senza alcuna deroga, neppure per installazioni giornaliere e temporanee

6.4 - Azioni di danneggiamento

6.4.1 – Le potature, per non costituire azioni di danneggiamento, devono essere eseguite a regola d'arte adottando le tecniche denominate “a tutta cima” o “del taglio di ritorno” che, pur alleggerendo la chioma, rispettano l'integrità delle branche principali mantenendo una armonica successione dei vari diametri, la funzionalità fisiologica e l'aspetto estetico-ornamentale dell'albero.

6.4.2 - E' vietato danneggiare o modificare in modo radicale la chioma degli alberi ed, in particolare, sono vietati gli interventi di capitozzatura del fusto o quelli delle branche aventi diametro superiore a 15 cm (vedi punto 8.3 - Capitozzature).

6.4.3 - E' vietato danneggiare l'apparato radicale degli alberi, mediante:

- l'effettuazione di scavi a distanza inferiore a mt. 2,00 dal tronco
- la pavimentazione con materiali impermeabili (asfalto, cemento, etc.) a meno di m 0.80 dal tronco
- l'accumulo di materiali, anche se solo provvisorio, a meno di m 2.00 dal tronco
- il deposito o il versamento nel terreno circostante la zona delle radici, di acidi, basi, idrocarburi, detersivi, antivegetativi, diserbanti o altre sostanze che possano provocare danni al terreno, all'apparato radicale, ed alla pianta
- la ricarica di terre sulle aree di pertinenza delle alberature per uno spessore superiore a cm. 10.

6.4.4 - Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentive e conservative quali l'eliminazione delle branche secche o pericolose per la pubblica incolumità o per gli immobili.

6.4.5 – La dichiarazione di rischio o di pericolo per le persone o le cose può essere fatta da funzionari pubblici addetti a settori tecnici ovvero da ingegneri o tecnici diplomati in agraria, botanica o materie affini, così come da tecnici privati che forniscano in atti una relazione con asseverazione delle dichiarazioni e ampiamente motivata da circostanze reali che non configurino “cause di forza maggiore”.

Art. 7 - AZIONI A SALVAGUARDIA DEL VERDE

7.1 - Interventi sulla vegetazione protetta

7.1.1 - Chiunque intenda eseguire interventi che riguardino la vegetazione protetta di

cui al punto 6.1 – Oggetto di protezione, deve chiedere preventiva autorizzazione al Sindaco, indicando le motivazioni degli interventi previsti sull'apposito modulo (v. Allegato F – “Modulistica”).

7.1.2 - L'istruttoria, espletata dal competente Settore Ambiente, verrà definita entro i termini massimi previsti dalle Leggi in materia, dal ricevimento della richiesta.

7.1.3 – Urgenza - I casi d'urgenza e quelli di pericolo per le cose o per la pubblica incolumità, saranno valutati da dirigenti degli Uffici Tecnici comunali o da funzionari pubblici del Corpo dei Vigili del Fuoco, dei Vigili Provinciali, del Corpo Forestale, o eccezionalmente dalla Polizia Municipale in caso di accertato e visibile pericolo, a loro immediato giudizio a seguito di sopralluogo, con redazione successiva e motivata del provvedimento preso.

7.1.4 - Ogni abbattimento di alberi può essere effettuato solo previa autorizzazione del Dirigente del Settore Ambiente, secondo le indicazioni del presente Regolamento e fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano le piante insistenti su boschi, parchi e aree sottoposti ai vincoli paesaggistici o ambientali di competenza della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici, ed idrogeologici di competenza dei vari organi preposti.

7.1.5 - Gli abbattimenti sono autorizzabili solo nei casi di pubblica utilità, di rischio o pericolo per le persone o cose o per edifici, per la viabilità, o nei casi di piante divenute focolai di fitopatologie a rischio di propagazione.

7.1.6 - Ogni pianta abbattuta per qualunque causa, fatta salva ogni ulteriore disposizione o sanzione, dovrà essere sostituita da un esemplare di specie consimile, con diametro del tronco non inferiore a cm 18÷20, di una specie fra quelle previste nel presente regolamento “allegato C”, concordata con il funzionario competente del Settore Ambiente.

7.2 - Controllo sulla vegetazione spontanea

7.2.1 - Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

7.2.2 - In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (sfalci, lavorazioni, pacciamatura); quando tali mezzi agronomici risultino inefficaci si potrà ricorrere in via eccezionale all'impiego di erbicidi appositamente registrati presso il Ministero della Sanità, adottando ogni cautela per eseguire l'intervento a regola d'arte.

Art. 8 - POTATURE E CAPITOZZATURE

8.1 - Utilità delle potature

8.1.1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di azioni finalizzate alla produzione, non necessita di potature ricorrenti;

a tal proposito è necessario ricordare quanto segue:

- La riduzione della superficie fogliare, poiché le foglie hanno un ruolo fondamentale nel metabolismo vegetale, comporta una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero.
- Le potature drastiche provocano equivalenti disseccamenti dell'apparato radicale.
- Il taglio dei rami stimola un'abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che sono soggetti a distacco con il tempo.
- Le ferite provocate in occasione della potatura sono vulnerabili all'attacco di insetti e/o funghi patogeni.

8.1.2 – Essendo interventi che rivestono carattere di straordinarietà, le potature sul patrimonio vegetale andranno effettuate per:

- eliminare rami secchi, lesionati o ammalati,
- per motivi di difesa fitosanitaria,
- per problemi di pubblica incolumità,
- per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti, con altre reti tecnologiche o per mantenerli entro le dimensioni disponibili quando siano stati posti a dimora con impianto insufficiente o in luoghi angusti che non consentono il normale sviluppo della pianta.

8.1.3 - Le potature rivestono carattere di utilità e necessità in occasione di particolari fasi di coltivazione o sviluppo della pianta (potatura al trapianto, potatura di formazione da effettuare dopo alcuni anni dalla posa a dimora, etc.)

8.1.4 - Nel caso di piante poste a dimora con sesto di impianto insufficiente rispetto al naturale sviluppo dell'albero è opportuno valutare la possibilità di effettuare diradamenti senza effettuare potature di contenimento che risultano sempre costose, devono essere reiterate, alterano il naturale portamento dell'albero e in genere ne accorciano il ciclo biologico.

8.2 - Disposizioni per le potature

8.2.1 - Le potature sull'albero devono essere effettuate rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 15; in ogni caso le potature dovranno comportare una riduzione della chioma non superiore al 25%.

8.2.2 - I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

8.2.3 - Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti, drastiche e irrazionali potature; in tal caso per quanto riguarda

le alberate di proprietà comunale dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.

8.3 - Capitozzature

8.3.1 - Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 20 (venti) o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70% (settanta), sono vietati in quanto stravolgono il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale.

8.3.2 - In via straordinaria, le capitozzature di qualsiasi tipo potranno essere consentite in caso di nuovi insediamenti pubblici, per casi di pubblica incolumità, e in quegli impianti insufficienti per i quali non vi è altra possibilità per mantenere la forma prestabilita, con le prescrizioni indicate al punto 7.1 – Interventi sulla vegetazione protetta, e qualora le piante possano arrecare danni a fondi limitrofi.

8.4 - Lotta al cancro colorato del platano, alla processionaria del pino ed al punteruolo rosso delle palme;

8.4.1 - L'abbattimento o la potatura delle piante di platano, nonché lavori in loro prossimità, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D. M. 03.09.87 (Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano) (v. punto 17.1), dal D. M. 17.04.98 (Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata") (v. punto 17.1), dalla Circolare applicativa del D.M. del 17.04.98 e dalle disposizioni specifiche eventualmente emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale, tramite l'ARPAT per combattere la diffusione del cancro colorato. Per quanto attiene la lotta al "Rhynchophorus ferrugineus" (punteruolo rosso) che colpisce varie specie di palme, sino a scoperta di efficaci mezzi di lotta si impone l'abbattimento immediato della pianta colpita e la distruzione mediante il fuoco delle parti vegetali interessate.

8.5 - Cura delle cavità e ferite

8.5.1 – Sono sconsigliati sul verde privato e pubblico, gli interventi di cura delle cavità, quali slupature, drenaggi, occlusioni, etc, essendo stato provato che tali cure non danno risultati sul controllo delle patologie fungine.

8.5.2 – In caso di interventi di potatura su specie vegetali esposte a fitopatie da ferite particolarmente pericolose (*Platanus sp.pl.* e *Cupressus sempervirens*), si dovrà procedere all'accurata disinfezione e preservazione delle ferite, secondo i protocolli normativi (v. art. 17).

Art. 9 - ABBATTIMENTI

9.1 – Abbattimenti eseguiti dal pubblico

9.1.1 - Gli abbattimenti di alberi in proprietà pubblica dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione comunale, ad eccezione degli alberi che, in base a quanto riportato nell'Allegato C – “Elenco delle specie arboree ed arbustive” e, qualora appartenenti alla categoria di grandezza 3, abbiano il diametro del tronco inferiore a cm 8 e, se appartenenti alle categorie di grandezza 1 e 2, abbiano il diametro del tronco inferiore a cm. 15.

In caso di costruzioni e/o nuove edificazioni di strutture pubbliche effettuate da un qualsiasi Ente pubblico o società pubblica, l'Amministrazione concede l'autorizzazione subordinata alla condizione che siano effettuate nuove piantumazioni in numero doppio rispetto alle piante abbattute per pubblica necessità. E' facoltà altresì di imporre all'amministrazione pubblica operante il tipo, la forma, misura e dimensione delle nuove piante da porre a dimora.

9.1.2 – Reimpianto - Per ogni abbattimento effettuato deve essere previsto l'impianto di un numero di specie arboree secondo le prescrizioni del punto 9.3.8.

9.2 - Abbattimenti richiesti da privati in area pubblica

9.2.1 - Qualora l'abbattimento di piante o alberi, di qualsiasi dimensione, posti in area pubblica, sia richiesto da privati cittadini, l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente del Settore Ambiente, corredata da relazione, cartografia, adeguata documentazione fotografica e da quanto altro indicato nella modulistica allegata con chiaramente indicata la motivazione e l'interesse per tale abbattimento. (v. Allegato F –“Modulistica”).

9.2.2 - L'Amministrazione Comunale potrà accollarsi l'onere dell'abbattimento, nel caso di autotutela (ad esempio in caso di danneggiamenti alla proprietà privata da parte di alberi di proprietà comunale) o di pubblico interesse, o autorizzare l'abbattimento a carico di terzi (ad esempio in caso di apertura di nuovi passi carrai).

9.2.3 - I privati che richiedano l'abbattimento di piante o alberi in proprietà pubblica per interesse privato, in caso di istruttoria favorevole, saranno invitati a versare, anticipatamente all'autorizzazione, l'importo pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia indicata nell'allegato A - “Stima del valore ornamentale e del danno biologico” e dovranno inoltre, provvedere a proprie spese all'abbattimento ed alla restituzione dei luoghi nelle migliori condizioni per l'uso, nonché alla piantumazione di nuovi esemplari in pari numero degli abbattuti. Il privato dovrà altresì fornire idonea polizza fidejussoria a garanzia del ripristino e dell'esecuzione a regola d'arte delle opere.

9.2.4 - Le somme versate all'Amministrazione Comunale saranno indirizzate ad un

capitolo di spesa del Bilancio Comunale destinato al miglioramento e alla riqualificazione del verde urbano.

9.3 - Abbattimenti in proprietà privata

9.3.1 - E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore Ambiente, ad eccezione degli alberi che, in base a quanto riportato nell'Allegato C – "Elenco delle specie arboree ed arbustive" e, qualora appartenenti alla categoria di grandezza 3, abbiano il diametro del tronco inferiore a cm 8, e, se appartenenti alle categorie di grandezza 1 e 2, abbiano il diametro del tronco inferiore a cm. 15.

9.3.2 - Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui insiste l'albero, di domanda in carta semplice, indirizzata al Dirigente del Settore Ambiente, corredata da breve argomentazione, cartografia, adeguata documentazione fotografica, ricevuta del versamento dei diritti di sopralluogo e da quanto altro indicato nella modulistica allegata (v. Allegato F – "Modulistica").

9.3.3 - L'autorizzazione all'abbattimento potrà essere concessa nel caso vi siano rischi di danni ai fabbricati e alle infrastrutture, vi sia ostacolo al normale deflusso delle acque, pericolo di rotta arginale e per ogni altra causa di interferenza con strutture, reti di servizi oltre al rischio di stabilità dei terreni, e destinazione dell'area ad edilizia pubblica e privata. Ogni altra causa dovrà essere opportunamente motivata dal Dirigente competente.

9.3.4 - L'autorizzazione potrà essere concessa, inoltre, nel caso che vengano presentati interventi per l'approvazione di progetti di ristrutturazione o realizzazione di aree a verde, o realizzazione di complessi immobiliari in area a destinazione urbanistica.

9.3.5 - Il dirigente del Settore Ambiente, rilascerà l'autorizzazione o il diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni, l'autorizzazione si intende rifiutata, a tutela del patrimonio paesaggistico come sopra definito.

9.3.6 - Per alberi ubicati in zona a vincolo paesaggistico il termine per l'espressione del parere è di giorni. 120, come previsto dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 ⁸, allo scopo di consentire l'acquisizione del necessario parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici.

9.3.7 – Pericolo - In caso di imminente e improvviso pericolo per la pubblica incolumità o per i beni privati, dovuto ad alberi a rischio di crollo, il proprietario può

⁸

Codice dei beni culturali e del paesaggio

provvedere all'abbattimento anche in assenza di autorizzazione purché, appena cessato il pericolo, provveda a richiedere l'autorizzazione all'abbattimento nei modi previsti nei commi precedenti, allegando una relazione, di tecnico abilitato, circostanziata sui motivi che hanno provocato l'abbattimento e che possono consentire la deroga.

9.3.8 - Gli alberi abbattuti devono essere, sostituiti con piante appartenenti alle specie riportate nell'allegato C – “Elenco delle specie arboree ed arbustive”, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima del tronco non inferiore a: cm. 20-22 per le specie di prime e seconda grandezza, e cm. 10-15 per quelle di terza grandezza, tenendo conto di quanto disposto negli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

9.3.9 – Eventuale deroga al reimpianto, se concessa, dovrà essere motivata nell'autorizzazione del Dirigente rilasciata per l'abbattimento.

9.3.10 – per interventi di abbattimento di oltre 5 piante deve essere effettuata fideiussione a garanzia della corretta messa a dimora di nuovi esemplari.

9.4 - Stagione per gli interventi

9.4.1 - Fatti salvi i casi particolari d'urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non potranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e agosto in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

9.5 - Esenzioni

9.5.1 - Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti approvati dall'Amministrazione comunale, salvo quanto indicato al punto 9.1.2 – Reimpianto.

9.5.2 - Sono altresì esenti da autorizzazione gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere seguita l'indicazione del punto 7.1.3 – Urgenza e del punto 9.3.7 - Pericolo, nonché del punto 9.1.2 - Reimpianto.

Art. 10 - DANNEGGIAMENTI PER SCAVI

10.1 - Danneggiamenti e divieti

10.1.1 – Danneggiamenti

Sono considerati danneggiamenti tutti gli interventi o le attività che, direttamente o indirettamente, compromettono l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali da sanzionare. In particolare viene considerato danneggiamento anche l'avvelenamento delle piante dovuto a gas metano disperso per cattiva manutenzione delle tubazioni, o cause simili di natura colposa.

10.1.2 – Divieti

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili, etc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o corde, o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti striscioni e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

10.1.3 – Scavi in prossimità di alberature

10.1.3.1 - Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) se ricadenti nelle aree di pertinenza (vedi art. 11 – Aree di pertinenza ...) di alberi di proprietà comunale devono essere autorizzati dall'Amministrazione comunale, a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio ($\leq 1:500$) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, al Settore Ambiente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

10.1.3.2 - Per gli scavi si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi; sono, di seguito, riportate le distanze minime da rispettare per gli scavi di qualsiasi profondità per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza cui questo appartiene:

- | | |
|--|---------|
| a) 1 ^a grandezza (altezza > m 18.0) | > m 4.0 |
| b) 2 ^a grandezza (altezza: m 12.0 ÷ 18.0) | > m 3.0 |
| c) 3 ^a grandezza (altezza < m 12.0) | > m 2.0 |

10.1.3.3 - Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale; in tal caso gli scavi dovranno essere effettuati a mano in modo da arrecare il minor danno possibile

all'apparato radicale delle piante.

10.1.3.4 - In ogni caso in occasione di scavi nelle aree di pertinenza delle piante si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- il taglio di radici di diametro superiore a cm 3 è vietato;
- qualora sia necessario recidere alcune radici, i tagli dovranno essere netti ed eseguiti con utensili affilati;
- il materiale di risulta dello scavo dovrà essere accumulato sul lato dello scavo opposto rispetto all'albero;
- qualora non sia possibile il riempimento dello scavo nella stessa giornata in cui è stato eseguito, è necessario provvedere alla protezione delle radici dagli agenti atmosferici (messa in opera di tavolato parallelamente alla parete di scavo e interposizione di torba inumidita fra il tavolato e la parete dello scavo);
- Si dovranno inoltre osservare le disposizioni di cui all'art. 11, nonché le indicazioni contenute nell'Allegato "B" – "Protezione degli alberi nei cantieri".

10.1.4 – Lavori in prossimità di piante di platano: qualora i lavori si svolgano in prossimità di piante di Platano (*Platanus spp.*) devono essere eseguiti in ottemperanza del DM del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. 33686.D2.G e successive direttive regionali emesse dall'ARPAT, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato (v. art. 17.1 – D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni ... cancro colorato del platano).

10.2 - Difesa delle piante in aree di cantiere

10.2.1 - Nelle aree di cantiere, oltre al rispetto di quanto illustrato al punto 11.1.2 – "Pertinenze" e 11.1.3 – "Cordoli", è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

10.2.2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente punto 10.1.2 – Divieti.

10.2.3 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

10.2.4 - Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati oppure strato di almeno m. 0,2 di ghiaia, con pezzatura mm 10, placche di acciaio, etc.).

10.2.5 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protetti da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio

non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere tempestivamente rimossi.

10.2.6 - Nel caso che i lavori producano una presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

10.3 - Lavori su aree a verde pubblico

10.3.1 - Tutti i lavori eseguiti su aree a verde pubblico devono essere comunicati all'Amministrazione comunale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori, e preventivamente autorizzati.

10.3.2 - Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata in aree a verde Pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), o per la realizzazione di nuove infrastrutture, devono essere autorizzati dall'Amministrazione comunale; a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio ($\leq 1:500$) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici del Settore Ambiente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; dovranno inoltre prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del corretto ripristino dei luoghi.

10.3.3 - L'importo della garanzia viene quantificato calcolando un importo di € 20,00 (€ . venti//00) per ogni metro quadrato di area a verde oggetto di ipotetico danneggiamento comunque con un importo minimo di € 1.000,00 (mille//00); sono fatti salvi gli oneri dovuti dal richiedente per la costituzione di servitù ed ogni altro onere dovuto per l'occupazione o l'uso del suolo pubblico. L'importo di cui sopra è adeguato secondo l'Istat su base annuale.

10.3.4 - Alla conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata in forma scritta, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati; l'Ufficio provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali il gestore provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sulle garanzie prestate dal soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori.

10.3.5 - I lavori di ripristino eseguiti d'Ufficio, verranno contabilizzati in base al prezzario Assoverde con una maggiorazione del 20%; i danneggiamenti alle alberature

saranno stimati in base alla metodologia illustrata nell'Allegato A – “Stima del valore ornamentale e del danno biologico”.

10.3.6 - Durante l'occupazione con il cantiere delle aree pubbliche, fino alla data del verbale di riconsegna e fatti salvi i vizi occulti, il richiedente rimane completamente responsabile nei confronti dei terzi.

10.4 - Uso temporaneo di porzioni di aree a verde pubblico

10.4.1 - Porzioni di verde pubblico possono essere temporaneamente usate da associazioni, partiti e movimenti politici, società private e cittadini etc. per i seguenti motivi:

- esecuzione di lavori su proprietà confinanti con una occupazione non superiore a 60 gg.
- svolgimento di attività senza fine di lucro, sia ricreative, culturali, sociali, religiose, politiche, sindacali, sportive, etc. per una durata massima di 10 giorni.

10.4.2 - Dovranno in ogni caso essere ottemperate le disposizioni previste dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa; la domanda in carta libera dovrà essere trasmessa al Settore Ambiente con almeno 15 giorni di anticipo, e redatta come indicato nell'Allegato F – “Modulistica”.

10.4.3 - La concessione in uso di porzioni di verde pubblico per l'esecuzione di lavori su proprietà confinanti potrà avvenire solo se verrà comprovata l'impossibilità di intervenire in altro modo.

10.4.4 - Nell'autorizzazione che verrà rilasciata a firma del Dirigente del Settore Ambiente, sarà specificata la durata massima dell'occupazione (compresi i tempi per montaggio e smontaggio allestimenti e protezioni).

10.4.5 - L'uso è condizionato dal pagamento anticipato della T.O.S.A.P., secondo quanto previsto da regolamento per l'occupazione dei suoli pubblici.

10.4.6 - Alla scadenza dell'occupazione i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati; l'Ufficio provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, richiederà il ripristino in tempi brevi (entro 5 gg) trascorsi i quali il Comune provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi poi sul richiedente.

10.4.7 - I lavori di ripristino eseguiti d'ufficio verranno contabilizzati in base al prezzario Assoverde con una maggiorazione del 20%; i danneggiamenti alle alberature saranno stimati in base alla metodologia illustrata nell'Allegato A – “Stima del valore ornamentale e del danno biologico”.

10.4.8 - Nel periodo dell'occupazione il richiedente rimane responsabile dell'area e di eventuali danni a terzi legati all'attività svolta; sono inoltre a carico del richiedente le operazioni di manutenzione e pulizia dell'area.

10.4.9 - Le autorizzazioni all'occupazione di aree a verde pubblico per l'esercizio di spettacoli viaggianti effettuati da soggetti con regolare tessera della competente autorità

ministeriale non potranno avere durata superiore a gg. 7. Per particolari attività storiche presenti nella città e la marina potranno essere concesse durate superiori, ma comunque non oltre 30 gg. Il settore Ambiente dovrà rilasciare parere in merito all'uso dell'area al competente ufficio comunale, ciò al fine di consentire il rilascio, ove dovuto, dell'autorizzazione all'attività. Il settore Ambiente rilascia esclusivamente parere che deve intendersi solo come titolo di disponibilità del bene per il periodo di occupazione e non autorizzativo dell'attività stessa.

10.5 - Salvaguardia delle funzioni estetiche

10.5.1 - E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa o mobile all'interno delle aree verdi al di fuori delle forme concesse (aiuole, aiuole spartitraffico, giardini), mentre è ammessa nei parchi, con il limite di un cartellone per ogni lotto di mq 3000 di superficie.

10.5.2 - Le installazioni pubblicitarie sono ammesse al margine delle aree verdi, a distanza di oltre m 2 dai confini delle stesse.

10.5.3- I proventi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari saranno versati nell'apposito capitolo di bilancio vincolato a spese per la manutenzione del verde pubblico.

10.5.4 – E' fatta deroga al precedente punto, per i cartelli informativi posti direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 11 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E LINEE FERROVIARIE

11.1 - Aree di pertinenza

11.1.1 - Per area di pertinenza delle alberature, considerando sia lo sviluppo aereo sia quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno dal fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- piante di 1^a grandezza ($H > m 18$) m 6 di raggio
- piante di 2^a grandezza ($H = m 12 \div 18$) m 4 di raggio
- piante di 3^a grandezza ($H < m 12$) m 2 di raggio

11.1.2 – Pertinenze - Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali, purché sia garantito il mantenimento di una superficie libera, a terreno nudo, pacciamata e inerbita, circostante il fusto, di superficie non inferiore a:

- piante di 1^a grandezza ($H > m 18$); mq 10 (dist. min. dal tronco m 1.00)
- piante di 2^a grandezza ($H m 12 \div 18$) mq 6,5 (dist. min. dal tronco m 0.75)
- piante di 3^a grandezza ($H < m 12$) mq 4,5 (dist. min. dal tronco m 0.50)

11.1.3 – Cordoli - Gli interventi di posa dei cordoli e delle pavimentazioni non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm 15, misurata dalla quota originaria del piano di campagna; tali aree di

pertinenza devono essere considerate nel caso di nuovi impianti ed, ove possibile, per rimediare ai vecchi impianti difformi.

11.1.4 - Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio, pubblico o privato ad uso pubblico, la superficie libera può essere coperta da pavimentazioni permeabili che consentano l'inerbimento (autobloccanti forati, griglie in ferro o ghisa, ecc.)

11.1.5 - Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

11.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti

11.2.1 - Per le distanze dai confini dei nuovi impianti, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art. 12.

- piante di 1^a grandezza (altezza > m 18) m 6.0
- piante di 2^a grandezza (altezza m 12-18) m 4.0
- piante di 3^a grandezza (altezza < m 12) m 3.0

11.2.2 - Per le alberature preesistenti all'emanazione del presente Regolamento vale quanto stabilito dagli artt. 892 - 899 del Codice Civile ⁹.

9

Art. 892 Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osserva no le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Art. 894 Alberi a distanza non legale

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.

843.

11.2.3 - In particolare, per le piante pubbliche esistenti che invadono la sagoma stradale, il Comune potrà provvedere all'eliminazione delle parti potenzialmente pericolose, oppure potrà salvarle, nel caso di particolare valore arboreo, installando apposita segnaletica indicante l'invasione della sagoma stradale.

11.3 - Distanza dalle utenze aeree

11.3.1 - Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche, presenti in ambiente urbano, come previsto dal D. M. 21.03.88 art. 2.1.06 ¹⁰, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di m. 6 ÷ 13 attorno al cavo, secondo la tensione corrente nello stesso.

11.3.1 – Valgono le medesime prescrizioni per le linee di illuminazione di proprietà comunale.

11.4 - Distanza dalle utenze sotterranee

11.4.1 - Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

- alberi di 1^ grandezza (altezza > m 18) > m 4.0
- alberi di 2^ grandezza (altezza m 12 ÷ 18) > m 3.0
- alberi di 3^ grandezza (altezza < m 12) > m 2.0

11.4.2 – Per le nuove reti, nei casi di particolare ristrettezza dei siti di imposta, è ammessa deroga di distanza, purché venga ridotto il danno alla pianta (v. Allegato B – “Protezione degli alberi nei cantieri”) ovvero sia applicata la disposizione 9.1.2, come per il caso di abbattimento.

Art. 897 Comunione di fossi

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 898 Comunione di siepi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Art. 899 Comunione di alberi

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

¹⁰

2.1.06. Distanze di rispetto per i conduttori.

I conduttori e le funi di guardia delle linee aeree nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04. sia con catenaria verticale, sia con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale, non devono avere in alcun punto una distanza, espressa in metri, minore di:

a) 6 per le linee di classe zero e prima e 7 + 0,015 U per le linee di classe seconda e terza, dal piano di autostrade, strade statali e provinciali e loro tratti interni agli abitati, ...omissis. [U=kV].

11.5 - Distanza dalle linee ferroviarie

11.5.1 - In conformità agli articoli 52 e 55 del D.P.R. 11.07.80 n. 753 ¹¹, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie di seguito indicate:

- alberi di altezza $H > m\ 4.0$ m (H + 2.0)
- arbusti ed alberi di altezza $< m\ 4.0$ e siepi di altezza $> m\ 1.5$ m 6.0
- siepi con altezza $< m\ 1.5$ m 5.0

11.5.2 - Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere altresì una distanza minima di m. 2.0 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

11.5.3 - Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore da quanto stabilito per Legge, dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

11.6 - Distanze dai corsi d'acqua

11.6.1 - Per la piantagione di alberi in fregio ai corsi d'acqua occorre attenersi alle disposizioni impartite con Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 che impone fra l'altro la distanza minima di m 4.0 dal piede dell'argine.

11.7 - Siepi sporgenti

11.7.1 – Le siepi di recinzione della proprietà privata non possono risultare invasive della proprietà altrui o di quella pubblica e dovranno pertanto essere opportunamente ridotte.

11.7.2 – In particolare, nel caso di invadenza del suolo pubblico in presenza di marciapiedi, allo scopo di consentirne il corretto uso da parte di pedoni che non siano costretti, per l'ingombro della siepe, ad usare pericolosamente la strada, le siepi private dovranno essere potate a raso del confine e mantenute in condizioni di non invadenza.

11.7.3 - In difetto di quanto previsto al comma precedente, e soprattutto in presenza di reale pericolo pubblico o per l'incolumità dei pedoni, l'Amministrazione Comunale potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al proprietario della siepe, anche in assenza di precedente avviso.

11.7.4 – in caso di non ottemperanza reiterata alla norma di cui sopra relativamente all'invadenza di piante nella proprietà altrui, l'Amministrazione provvede attraverso propri incaricati alla sanzione prevista all'art. "sanzioni".

¹¹ 55. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

56. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti sommi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 12 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

12.1 - Scelta delle specie

12.1.1 - Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nell'Allegato C – “Elenco delle specie arboree ed arbustive”, tenendo presente che, nel caso di piante arboree:

1. quelle contrassegnate da “X”
 - non devono essere utilizzate nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni
 - il loro impiego è libero nelle aree individuate come centro abitato e non soggette a vincolo paesaggistico
 - nelle altre aree il loro impiego deve essere contenuto entro il 20% del totale.
2. quelle contrassegnate da “XX”
 - non possono essere utilizzate nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni
 - altrove devono avere la sola utilizzazione come pianta isolata con massimo 3 esemplari e sono comunque sconsigliate.
3. Le piante con foglie rosse, dorate o variegata dovranno essere impiegate complessivamente in misura inferiore al 30%.
4. Le piante con fogliame argentato sono da considerarsi come contrassegnate da “XX”.
5. Per le piante arbustive si consiglia comunque l'uso di specie autoctone, contraddistinte nell'Allegato C – “Elenco delle specie arboree ed arbustive” con il simbolo “♣”.

12.2 - Dimensioni all'impianto

12.2.1 - Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, avente circonferenza del tronco non inferiore a:

- cm. 18 ÷ 20 per le specie di prima e seconda grandezza
- cm 10 ÷ 15 per quelle di terza grandezza
- sono ammesse piante di dimensioni inferiori nel caso si realizzino fasce boscate.

12.2.2 - Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 60 ÷ 80, obbligatoriamente allevate in contenitore.

12.2.3 - Nel caso di interventi di forestazione urbana non sono previsti limiti dimensionali.

12.3 - Distanze d'impianto

12.3.1 - Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero quelle indicate nelle tabelle in allegato C – “Elenco delle specie arboree ed arbustive”;
- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate agli artt. 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6.

12.3.2 - Le distanze sopra riportate possono essere ridotte se il progetto di piantagione è corredato da un piano per il successivo diradamento e nel caso si effettuino interventi di forestazione urbana (ad es. Monte di Pasta, pinete e boschi litoranei, etc).

12.4 - Caratteristiche del materiale vegetale

12.4.1 - Le piante possono essere: in contenitore, di zolla o a radice nuda:

Le piante in contenitore possono essere messe a dimora anche nel periodo estivo, purché non siano rimaste nel contenitore troppo a lungo, allo scopo di scongiurare il grave fenomeno detto “spiralizzazione”, cioè l'intreccio circolare a ridosso delle pareti del contenitore, che compromette la stabilità della pianta per l'anomala disposizione delle radici.

Le piante di zolla possono essere confezionate con rete non zincata e juta, con sola juta, nel caso di zolle con diametro inferiore a cm 30, o con film plastici ad alta porosità (Plant Plast); in quest'ultimo caso il materiale occorso per la zollatura deve essere rimosso all'impianto.

12.4.2 - La dimensione della zolla deve essere ben rapportata alle dimensioni della pianta, come riportato nella tabella seguente per le piante d'alto fusto:

Circonferenza del tronco a m 1	Diametro della zolla	Altezza della zolla
14÷16	50	35-40
16÷18	55	40-45
18÷20	60	45-50
20÷22	65	50-55
22÷25	70	55-60
25÷28	75	60-65
28÷32	80	65-70
32÷37	90	70-75
37÷42	100	80-85

Tabella 11.4.2

12.4.3 - Le piante a radice nuda possono essere impiegate solo se la circonferenza del tronco, ad un metro dal colletto, è inferiore a cm 16 e se le piante appartengono alle

specie *Populus* e *Tilia*.

12.5 - Alberi - Latifoglie

12.5.1 - Sono definiti “alberi” le piante legnose con più di due anni di età, con ramificazioni inserite su di uno o più fusti che devono essere diritti ed assurgenti. Qualora la pianta sia ottenuta per innesto, non dovranno essere evidenti fenomeni di disaffinità. Le piante dovranno essere sane vigorose in relazione alla specie di appartenenza ed alla cultivar, dovranno essere fornite di ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale; a tal proposito, la pianta dovrà aver subito almeno due trapianti.

12.5.2 - Gli interventi di potatura subiti dalle piante in vivaio non devono aver determinato riprese vegetative (cosiddette “a pipa”) che ne discostino la linea da quella dell’asse centrale, i tagli dovranno essere ben cicatrizzati e non dovranno essere evidenti tagli con diametro eccedente i cm 2. Dovrà essere sempre evidente una ed una sola cima che manifesti una giusta dominanza apicale rispetto a tutte le altre cime della chioma. In base alla forma di allevamento si possono distinguere alberi:

- A forma libera: piante con ramificazioni estese su tutto il fusto, senza sostanziali modifiche dei modelli naturali di crescita;
- Impalcati: piante allevate per impieghi particolari (viali, alberate, frutteti ecc.) nelle quali si tende all’ottenimento di un unico fusto principale, nudo fino all’altezza della prima impalcatura;
 - nelle piante impalcate dovrà essere evitato il difetto comune che consiste nell’inserimento delle branche del primo palco tutte alla stessa altezza.

12.5.3 - Gli alberi dovranno avere ramificazioni uniformemente distribuite sul fusto e sviluppate in modo che la chioma sia uniforme ed equilibrata rispetto al fusto.

12.5.4 - Nella tabella sotto riportata sono evidenziate le opportune corrispondenze fra alcuni parametri caratteristici degli alberi delle seguenti specie: Tiglio (*Tilia* sp.pl.), Platano (*Platanus* sp.pl.), Acero (*Acer saccharinum*, *Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus*), Paulonia (*Pawlonia imperialis*), Ontano napoletano (*Alnus cordata*), Bagolaro (*Celtis australis*), Ginko (*Ginkgo biloba*), Farnia (*Quercus robur*), Rovere (*Quercus petraea*), Ciliegio (*Prunus avium*) ed altre piante di sviluppo analogo.

Circonferenza tronco cm.	Altezza totale media m.	Altezza totale massima m.	Altezza della chioma m.
10÷12	3.0	4.0	---
12÷14	3.5	4.5	2.0
14÷16	4.0	5.0	2.0÷3.0
16÷18	4.5	5.5	3.0
18÷20	5.0 ÷ 5.5	6.5	> 3.0
20÷25	6.0	7.0	4.0

Tabella 11.5.4

12.5.5 - Per alberi a sviluppo più contenuto quali Acero (*Acer campestre*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Melo (*Malus* sp.pl.), Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), Ciliegio (*Prunus avium*), Ciliegi da fiore (*Prunus pissardi*), Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*), sono da prendere a riferimento i dati riportati nella tabella seguente:

Circonferenza del tronco cm	Altezza media m	Altezza massima m
8÷10 e 10÷12	2.5÷3	3,5
12÷14 e 14÷16	3÷3,5	4.0
16÷18	3,5÷4.0	5.0

Tabella 12.5.5

12.5.6 - In ogni caso lo sviluppo della pianta deve essere armonioso e regolare ed i rapporti fra le dimensioni del tronco, l'altezza totale e quella della chioma devono essere conformi alle caratteristiche della specie e della cultivar evitando scrupolosamente le piante filate perché allevate con sesto di impianto insufficiente.

12.6 - Alberi - Coniferae e Taxacee

12.6.1 - Per quanto attiene alle caratteristiche generali, anche per questo gruppo di alberi vale quanto detto per le latifoglie; particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione della forma della chioma, che dovrà essere assolutamente regolare e priva di "buchi" per assenza, danneggiamento o ridotto sviluppo di una o più branche.

12.6.2 - Anche per le conifere e le taxacee dovrà essere evidente una sola cima che evidenzia una giusta ed equilibrata dominanza apicale.

12.6.3 - Non dovranno essere evidenti tagli di potatura, con la sola eccezione delle spalcatore.

12.7 - Arbusti e cespugli

12.7.1 - Sono caratterizzati dalla presenza di più assi che si dipartono da un'unica ceppaia o che si rigenerano naturalmente dal colletto o a livello dell'apparato radicale; tali assi dovranno essere almeno 4 ed almeno 2 dovranno avere altezza maggiore; dovranno inoltre avere ottimo vigore vegetativo.

12.8 - Metodi, materiali e accessori per la piantagione

12.8.1 - Le buche d'impianto dovranno avere dimensioni almeno doppie rispetto a quelle della zolla.

12.8.2 - I pali tutori possono essere in legno di castagno o robinia, dovranno essere scortecciati ed appuntiti alla base; possono essere impiegati anche pali di legno di essenze

resinose, ma in tal caso dovranno essere preventivamente trattati con prodotti idonei a garantirne la durevolezza (ad esempio con sali di rame in autoclave).

12.8.3 - I materiali usati per le legature dovranno avere una durata di almeno due cicli vegetativi; potranno essere costituiti da funi o fettucce in materiale vegetale, corde, cinghie o cavetti di materiale elasto-plastico.

12.8.4 - Le piante poste a dimora dovranno essere fornite d'impianto irriguo a goccia; eventuali deroghe dovranno essere motivate.

12.9 - Progettazione

12.9.1 - I progetti relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle aree a verde di proprietà comunale, vengono sottoposti all'approvazione della Giunta Municipale previo parere dei dirigenti dei Settori Comunali interessati.

12.9.2 - La progettazione delle aree a verde private per nuove costruzioni e nuovi giardini dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

12.10 - Verde per parcheggi

12.10.1 - Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia pubblici che privati, o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di un'area definita da regolamento urbanistico. Le aree destinate a parcheggio dovranno prevedere almeno due alberi ogni tre posti auto previsti.

12.10.2 - Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero come indicato al punto 11.1.2.

12.10.3 - Le alberature dovranno essere distribuite in maniera proporzionale al numero dei posti auto, e tali da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.

12.10.4 - La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti.

12.10.5 - Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- tiglio (*Tilia* sp.pl.);
- piante femminili di pioppi e salici (*Populus* sp.pl. e *Salix* sp.pl.)
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

12.10.6 - La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

12.10.7 - In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e

densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in tutto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile o verticale (uso di piante rampicanti).

12.11 – Forestazione urbana

12.11.1 - La forestazione con aree verdi di vaste dimensioni arricchisce sensibilmente il territorio sia da un punto di vista paesaggistico che ambientale, andando a creare microsistemi dove vengono mantenuti i caratteri naturali locali, la biodiversità animale e vegetale e dove si costituiscono corridoi ecologici, barriere naturali per la riduzione degli inquinanti e contro la diffusione del rumore ed infine luoghi di salubrità.

12.11.2 - L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di ampliare annualmente il patrimonio verde con progetti di forestazione urbana che richiamino i principi dettati dalla L. 29 gennaio 1992 n. 113.¹²

Art. 13 - ALBERATE STRADALI

13.1 - Viabilità interna al centro abitato

12.1.1 - Per dotazione di verde nella viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

13.1.2 - Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

13.1.3 - In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti nel presente Regolamento, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza la preventiva determina dell'Amministrazione comunale, e comunque senza la sostituzione della pianta, anche in contesto diverso.

13.1.4 In funzione della larghezza del marciapiede, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanza minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, e rispettando la seguente articolazione:

- | | | | | |
|----|--|---------|----|----------------|
| a) | per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5:
alberatura; | nessuna | | |
| b) | per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e 3.0:
grandezza; | alberi | di | 3 [^] |
| c) | per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3.0 e 4.0:
grandezza; | alberi | di | 2 [^] |

¹²

L. 29-1-1992 n. 113 Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica

- d) per marciapiedi di larghezza superiore a m 4.0: alberi di 1^ grandezza;
- e) Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo (vedi punto 11.1.2 – Aree di pertinenza).

13.1.5 - Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere, a cura e spese dell'Amministrazione comunale, l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada qualora il proprietario del fondo sia consenziente.

13.1.6 - Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati, è opportuno sia proteggere le piante esistenti dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento, sia apporre la necessaria segnaletica stradale indicante l'ingombro della carreggiata.

13.1.7 - Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde che potrà consistere in filari di alberi o fasce boscate composte da alberi e arbusti; nell'occasione deve essere favorita la diversificazione delle specie all'interno del medesimo comprensorio.

13.1.8 - Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi alle infrastrutture di rete previste, senza che ciò possa arrecare danno alla vegetazione esistente o prevista.

13.1.9 - Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze sotterranee.

13.1.10 - Per i viali esistenti e per quelli di nuovo impianto dovranno essere predisposti piani di programmazione degli interventi di potatura, di eventuale diradamento o abbattimento, in relazione alle specie impiegate, allo stato vegetativo delle piante e alle condizioni dei luoghi, da avviarsi entro 3 anni dall'approvazione del presente Regolamento.

13.1.11 - A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

Durata media (funzionale ed estetica) in ambiente urbano

SPECIE	ANNI
Aceri specie varie	40-80
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassini specie varie	60-80
Ippocastano	70-80
Albero dei tulipani	60-80
Olmi specie varie	60-100

Pino domestico	60-80
Pioppi specie varie	30-60
Platano	100-120
Querce specie varie.	80-200
Robinie specie varie.	40-50
Sofora	40-70
Tigli specie varie	60-100

Tabella 13.1.11

13.2 - Viabilità esterna al centro abitato

13.2.1 - Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 29 par. 1, 2, 3, 4¹³; art. 16 par. 1, 2¹⁴; art. 17¹⁵; art. 18¹⁶) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art. 26 par. 6, 7, 8¹⁷).

13

Art. 29. Piantagioni e siepi

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

14

Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati e' vietato:

- *aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;*
- *costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;*
- *impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.*

15

Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

16

Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

omissis

Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformita' ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

17

Art. 26. Fasce di rispetto fuori dai centri abitati.

omissis

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni

13.2.2 - Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino in zona; a tal fine dovrà essere presentata presso il servizio competente, apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare scelte di arboricoltura alternative che garantiscano, comunque, la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

13.2.3 – Resta salvo il rispetto dell'art. 9.1.2 - Reimpianto, sulla sostituzione di ogni albero abbattuto.

13.3 - Potature su alberate stradali

13.3.1 - Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato nei precedenti articoli del presente Regolamento.

13.3.2 - Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori, tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale.

13.4 - Abbattimenti di alberate stradali

13.4.1 - Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate dal presente Regolamento, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

13.4.2 - Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

13.4.3 - Nel caso di viali storici, o ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

13.4.5 - In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

13.4.6 - Qualora, nel corso degli anni, si sia formato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

13.4.7 - Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.

di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

13.4.8 - Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

13.5 - Segnalazione di cantieri stradali

13.5.1 - E' fatto obbligo a chiunque esegua lavori nelle aree di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Art. 14 - NUOVE AREE VERDI PRIVATE

14.1 - Progettazione delle aree verdi

14.1.1. – In caso di nuovo intervento edilizio, pubblico o privato, qualora l'area a verde e/o parcheggio sia di superficie maggiore a mq 3000, sarà necessario per il rilascio delle concessioni, DIA e/o autorizzazioni edilizie, che il proprietario del bene, attraverso tecnico abilitato, proceda a preventiva approvazione del progetto delle aree verdi e/o parcheggio da parte del settore Ambiente, compilato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

14.1.2 - Ogni progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- la relazione sui criteri utilizzati per le scelte progettuali con descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- gli elaborati di progetto, redatti nelle scale opportune ($\leq 1:500$), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti di irrigazione, di drenaggio, di illuminazione, di arredo ecc., nonché la viabilità, i passi carrai e le utenze, aeree e sotterranee, attigue all'area di intervento);
- il piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde ed eventuale piano di diradamento delle alberature;
- l'eventuale piano di tutela del verde esistente.

14.1.3 - Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesaggistico dell'area e degli edifici di pertinenza; soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare pregio o in aree protette, si dovrà inoltre tenere conto delle particolari esigenze del territorio e prevedere una corretta destinazione d'uso delle aree verdi.

14.1.4 - I progetti saranno presentati in copia al Dirigente del Settore Ambiente, il quale provvederà a rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione, dopo qualificata istruttoria, e previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria a garanzia delle opere da realizzare quantificata dall'ufficio comunale preposto, e svincolata alla fine dei lavori previo

accertamento dell'Amministrazione

14.2 - Parametri per la realizzazione del verde pubblico

14.2.1 - Nei comparti di nuovi insediamenti residenziale o produttivi deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità; gli standard di tale superficie sono fissati dal Regolamento Urbanistico comunale.

14.2.2 - Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
 - almeno il 40% di copertura arborea e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome al suolo, a maturità);
- nelle zone produttive:
 - almeno il 50% di copertura arborea e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome al suolo, a maturità).
- in entrambe le zone sono inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

14.2.3 – Le coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella:

Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità

1^ grandezza Sup. copertura mq 30	2^ grandezza Sup. copertura mq 15	3^ grandezza Sup. copertura mq 7,5
Ippocastano (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	Ippocastano rosso (<i>Aesculus x carnea "Briotii"</i>)	Albizzia (<i>Albizzia julibrissin</i>)
Ailanto (<i>Ailanthus altissima</i>)	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)
Platano (<i>Platanus x acerifolia</i>)	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	Lagestroemia (<i>Lagestroemia indica</i>)
Bagolaro (<i>Celtis australis</i>)	Ginkgo (<i>Ginkgo biloba</i>)	Albero di Giuda (<i>Cercis siliquastrum</i>)
Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Spino di Giuda (<i>Gleditsia triacanthos "Inermis"</i>)	Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifolia</i>)
Liriodendro (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	Carpino (<i>Carpinus betulus</i>)	Cipresso (<i>Cupressus sempervirens</i>)
Magnolia (<i>Magnolia grandiflora</i>)	Liquidambar styraciflua	Nespolo del Giappone (<i>Eryobotria japonica</i>)
Pino da pinoli (<i>Pinus pinea</i>)	Gelso bianco (<i>Morus alba</i>)	Melia (<i>Melia azaderach</i>)
Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)	Gelso nero (<i>Morus nigra</i>)	Pioppo cipressino (<i>Populus nigra "Italica"</i>)
Olmo siberiano (<i>Ulmus pumila</i>)	Morus platanifolia	Robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i> e <i>Robinia pseudoacacia "umbraculifera"</i>)

Leccio (<i>Quercus ilex</i>)	Ciliegio (<i>Prunus avium</i>)	Pero da fiore (<i>Pyrus calleryana</i>)
Farnia (<i>Quercus robur</i>)	Pioppo (<i>Populus tremula</i>)	Salice fragile (<i>Salix fragilis</i>)
<i>Quercus x turneri</i>	Sofora (<i>Sophora japonica</i>)	Salice da vimini (<i>Salix viminalis</i>)
Tiglio (<i>Tilia specie varie</i>)	Taxodium disticum	Tasso (<i>Taxus baccata</i>)

Tabella 14.2.3

14.2.4 - Per le essenze a portamento cespuglioso si considera una copertura di mq 0,8; le piante a portamento cespuglioso potranno essere impiegate per la formazione di gruppi arbustivi o siepi.

14.2.5 - Per quanto attiene all'individuazione delle specie è necessario attenersi ai criteri indicati all'art. 12 del presente Regolamento.

Saranno comunque da evitare le specie sotto elencate in tutte le loro varietà e cultivar:

- Tutti gli abeti (genere *Abies* e *Picea*)
- Tutti i larici (genere *Larix*)
- I noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- Le betulle (genere *Betula*);
- I faggi in pianura (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
- L'ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*)
- Il sommaco maggiore (*Rhus typhina*);
- Tutte le Musacee (volg. banani);
- Per le Agavacee e le Palmacee è ammessa l'introduzione solamente nella fascia lungo mare per una profondità di m 500.

14.2.6 - Le dimensioni minime delle piante da mettere a dimora sono:

- Alberi di 1^a grandezza: circonferenza del tronco a m 1.0 di altezza, cm 20÷25;
- Alberi di 2^a grandezza: circonferenza del tronco a m 1.0 di altezza, cm 18÷20;
- Alberi di 3^a grandezza: circonferenza del tronco a m 1.0 di altezza, cm 16÷18;
- *Quercus ilex*: circonferenza del tronco a m 1.0 di altezza, cm 18÷20;
- *Pinus pinea*: circonferenza del tronco a m 1.0 di altezza, cm 25÷30;
- Alberi a portamento fastigiato: altezza m 4÷4,5;
- Cespugli per la formazione di siepi: (alloro, lauro, ligustro, *elaegnus*, *photinia* etc.) altezza cm 100÷125;
- Altri cespugli per la formazione di siepi e gruppi: altezza cm 80÷100, con la sola eccezione dei cespugli a sviluppo contenuto (*buxus sempervirens*, *abelia*, *cistus*, rosai a cespuglio ecc.) che potranno avere altezza minima di cm 35;
- Piante rampicanti: altezza cm 150÷200;

14.2.7 - Nelle aree a parco pubblico dovranno essere poste in opera almeno una panchina ed un cestino porta rifiuti, ogni mq 150/200 di superficie a verde.

14.2.8 - In ogni area a verde di superficie eccedente i 3000 mq dovrà essere allestita una fontanella, compatibilmente con la rete di acquedotto e di fognatura bianca esistente.

14.2.9 - Potranno essere realizzate superfici pavimentate (vialetti e piazzole) non superiori al 10% della superficie totale; tale parametro ha carattere indicativo, essendo dipendente dalla forma dell'area, dall'ubicazione, etc., e dalle esigenze di utilizzazione prevista.

14.2.10 - Le aree a verde pubblico dovranno inoltre essere recintate e completate con superfici prative realizzate a regola d'arte, impianto di illuminazione, canalette o fognature per lo scolo delle acque, e altre opere a corredo dipendenti dalla destinazione di uso.

14.2.11 – Nel caso di aree verdi destinate all'infanzia, dovrà essere prevista una particolare recinzione dell'area o di singoli spazi, allo scopo di isolarli dalla viabilità circostante e dal resto del parco; la recinzione, qualora metallica dovrà essere opportunamente occultata da siepi o cespugli.

14.2.12 - In caso di interventi di realizzazione di aree a verde in fregio a complessi residenziali dovrà essere prevista l'installazione di n. 1 attrezzatura ludica ogni mq 500, fornite della certificazione di conformità della fornitura e del montaggio alle norme UNI EN 1176 ¹⁸ e UNI EN 1177 ¹⁹.

14.3 - Modalità e tempi per la realizzazione delle opere e per i collaudi.

14.3.1 - Saranno inseriti nel progetto per la realizzazione delle aree a verde pubblico, oltre alle relazioni tecniche di rito, le modalità di formazione del cantiere, la durata dei lavori, la data di inizio e di ultimazione dei lavori e le modalità, tempi e stagione dei collaudi, che dovranno avvenire non prima di un anno dall'ultimazione dei lavori, a garanzia dell'attecchimento delle specie vegetali insediate.

14.3.2 - Lo svincolo della cauzione potrà avvenire solo dopo l'esito favorevole del collaudo tecnico – amministrativo e/o del certificato di regolare esecuzione, oltre a certificato di avvenuto attecchimento delle piante.

Art. 15 - AREE A VERDE DIVERSE

15.1 - Aree a verde agricolo e non, all'interno dei centri abitati o in fregio alla strada pubblica.

¹⁸ Norma UNI EN 1176: *Suddivisa in sette parti- dal titolo generico "Attrezzature per aree da gioco".*

¹⁹ Norma UNI EN 1177: *Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto.*

15.1.1 - Al fine di garantire il decoro dell'ambiente e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai proprietari di terreni, posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 3 volte l'anno; la prima entro il 30 maggio e l'ultima entro il 30 ottobre; al di fuori del centro abitato i proprietari di terreni avente il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dovranno provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, su di una fascia della profondità di almeno m 20 dal bordo strada.

15.2 - Sfalcio lungo i fossi e controllo della vegetazione infestante

15.2.1 - Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggiati proprietà private e pubbliche, è fatto obbligo ai proprietari di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno, entro il 30 marzo e dopo il 30 ottobre, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Le operazioni dovranno rispettare i tempi di nidificazione e di cova delle specie acquatiche. Stesso obbligo è previsto per i privati frontisti di canali, corsi d'acqua e fiumi pubblici.

15.2.2 - E' vietato abbandonare i residui degli sfalci e delle potature nell'alveo o sulle sponde dei fossi e dei canali.

15.2.3 - I residui vegetali derivanti dallo sfalcio o da potature dovranno essere smaltiti mediante lo smaltimento differenziato dei rifiuti vegetali, previo appuntamento con il gestore della raccolta differenziata dei rifiuti.

15.2.4 - E' ammesso lo smaltimento mediante combustione controllata dell'ammasso, previa domanda al Sindaco e successiva autorizzazione di valenza annuale, che sarà comunque sospesa durante il periodo dal 15 maggio al 15 ottobre. Copia dell'autorizzazione verrà inviata d'ufficio al Comando Polizia Urbana.

15.2.5 - Dovranno essere bruciati esclusivamente rifiuti consistenti in scarti vegetali derivanti da attività agricole o di giardinaggio provenienti dal terreno privato di proprietà del richiedente; sono vietati gli abbruciamenti di materiali non provenienti da attività agronomiche e di aziende agricole, forestali e/o di giardinaggio.

15.2.6 - Prima di procedere all'innesco del fuoco dovrà essere data comunicazione del possesso della ricevuta autorizzazione al Comando Vigili del Fuoco competente per territorio .

15.2.7 - La mancata osservanza delle disposizioni indicate nell'autorizzazione e delle normali cautele indicate ai punti seguenti, conferisce al soggetto gli estremi per il reato di incendio doloso.

15.2.8 - Le operazioni di abbruciamento dovranno essere eseguite nel seguente modo:

- Prima di accendere il fuoco:
 - Procedere nelle prime ore del mattino di giornate umide e non ventose.
 - Effettuare l'abbruciamento in presenza di almeno due persone.

- Portare sul luogo alcuni dei seguenti attrezzi utili nello spegnimento del fuoco: pale, picconi, secchi e taniche d'acqua.
- Durante l'abbrucimento della catasta:
 - Effettuare un'accurata pulizia dei residui vegetali tutto intorno alla catasta stessa.
 - Fare delle cataste di limitate dimensioni.
 - Limitare l'accensione contemporanea delle cataste in modo da poterle facilmente controllare.
 - Isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali.
 - Limitare l'altezza della fiamma ed il "fronte" dell'abbrucimento
 - Procedere nell'abbrucimento dall'alto verso il basso (le fiamme saranno molto più limitate e facilmente controllabili).
- Estinzione definitiva e sorveglianza:
 - Spegnerne eventuali focolai residui.
 - Non abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.
 - Bagnare le braci e i dintorni della catasta.

15.3 - Divieto d'incendio delle sponde dei fossi, e delle aree incolte

15.3.1 - E' vietato procedere ad incendio allo scopo di diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e nelle aree incolte in genere.

15.4 - Norme di salvaguardia e pulizie a tergo dei fossi e canali

15.4.1 - E' obbligatoria, da parte dei proprietari confinanti, l'eliminazione a tergo agli argini dei fossi, dei canali e fiumi della vegetazione infestante di: rovi (*Rubus sp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), robinia (*Robinia pseudoacacia*), indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*), ailanto (*Ailanthus altissima*), ecc.

15.5 - Salvaguardia dei laghetti e delle zone umide

15.5.1 – Nei laghetti, specchi d'acqua e zone umide presenti sul territorio comunale, pubblici o privati, debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- è vietata l'esecuzione di scavi che possano provocare danni alle parti verdi, e agli argini dello specchio d'acqua o della zona umida;
- è vietato il riempimento e la bonifica delle zone umide;
- è vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche indicate nell'Allegato C – "Elenco delle specie arboree ed arbustive" con il simbolo "XX".
- è vietata l'estirpazione, il taglio a raso o il danneggiamento della vegetazione interna e circostante le aree medesime.

15.5.2 – Eventuali deroghe alle sopra indicate prescrizioni possono essere ottenute dal Dirigente del settore Ambiente, previa presentazione di motivata relazione tecnico – agronomica riportante gli effetti che dovranno essere conseguiti dall'attività in deroga.

Art. 16 - DIFESA FITOSANITARIA

16.1 - Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

16.2 - La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, etc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

16.3 - Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale, in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti: D.P.R. 3/8/1968 n° 1255 ²⁰; D.M. 6/3/1978 ²¹; D.M. 31/8/1979 ²²; D.P.R. n° 223/88 ²³; D.Lgs. 17.03.1995 n. 194 ²⁴.

16.4 - Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, etc.).

Art. 17 - INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di lotta obbligatoria contro le avversità trasmesse da insetti:

- per il cancro colorato del platano, contro "*Ceratocystis fimbriata*"

²⁰ Relativa a presidi sanitari e fitofarmaci in genere.

²¹ Registrazione, quali presidi medico-chirurgici, dei lumachicidi e degli insetticidi per uso floreale e giardinaggio.

²² Registrazione di presidi sanitari ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283

²³ Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti (omissis) etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)

²⁴ Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari

- per il colpo di fuoco batterico, contro "*Erwinia amylovora*"
- contro la processionaria del pino: "*Taumatocampa pityocampa*"
- contro l'insetto fitomizio "*Matsucoccus feytaudi*" (Ducasse)

17.1 - D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*".

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale (S.F.R.). Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando motoseghe attrezzate per il recupero della segatura, ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo, seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando, poi, la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici, uniti a mastici o colle viniliche.

Se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il trasporto del legname infetto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal S.F.R..

Al S.F.R. dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sui platani sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

17.2 - D.M. 27 marzo 1996: “ Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al S.F.R., andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, etc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

17.3 - D.M. 17 aprile 1998: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “*Taumatocampa pityocampa*”

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre, oppure prodotti idonei ai trattamenti endoterapici.

17.4 - D.M. 22 novembre 1996: “Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)”

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti di cocciniglia su pinete costiere o basso – collinari di pino marittimo, con presenza di arrossamenti a chiazze delle chiome a partire dalla base verso la cima, fino al totale disseccamento, deve essere prontamente segnalata al S.F.R.. Si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

17.5 - “Lotta contro il “punteruolo rosso”

L'eventuale presenza di casi sospetti di attacco a piante di palme da parte dell'insetto denominato “*Rhynchophorus ferrugineus*” con presenza di abbassamento e disseccamento di foglie, deve essere prontamente segnalata al S.F.R.. Si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano anche una sola pianta l'avanzata del parassita diviene inarrestabile. In particolare necessita che nuove piantumazioni di palme debbano provenire da vivai in grado di certificarne l'esenzione.

Art. 18 - SALVAGUARIA DELLE AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

18.1 – Nel territorio comunale sono presenti aree con vincoli di natura idrogeologica, all'interno delle quali sono da rispettare prescrizioni e da adottare comportamenti coerenti con la particolarità ecologica protetta e vincolata e con le norme di Legge specifiche in materia. Dette aree sono individuate nell'apposita carta depositata presso il settore Urbanistica.

Art. 19 - ALBERI DI PREGIO

19.1 – Gli alberi di particolare pregio sono individuati e regolamentati dalla L.R. n. 60 del 13 agosto 1998 ²⁵ e sono soggetti a particolare tutela; la modesta presenza di alberi classificati tali sul territorio comunale impone che il presente Regolamento salvaguardi almeno le specie pregiate autoctone, allo scopo di consentire la futura formazione di alberi pregiati o monumentali.

19.2 – Sono riportati in Allegato E – “Protezione dei siti vegetali pregiati”, sia l'inventario dei siti che delle specie vegetali pregiate.

19.3 – Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate con particolare attenzione, se riferite alle specie autoctone pregiate oppure a tutte le piante presenti nei siti vegetali pregiati.

19.4 – L'importo delle sanzioni e la stima del valore ornamentale e del danno biologico per le specie autoctone pregiate indicate in Allegato E – “Protezione dei siti vegetali pregiati” sono raddoppiate.

Art. 20 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO SORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

20.1 - Per parco o giardino di pregio, sia pubblico che privato, s'intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale, artistico o ambientale, presenta un interesse pubblico; i criteri per la salvaguardia dei giardini pregiati sono illustrati nell'Allegato E – “Protezione dei parchi e giardini pregiati” (v. Allegato D – “Mappatura delle Aree Verdi pubbliche”). I siti verdi pregiati sono soggetti alla normativa dettata dal D.L. n. 42/2004 - “Codice dei beni culturali e paesaggistici”. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura. Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

20.2 - La salvaguardia dei siti verdi pregiati esige che essi vengano identificati e censiti. Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi

²⁵ *Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.*

caratterizzanti il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di ricerca e mantenimento delle specie originarie.

20.3 - Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

20.4 - L'accesso e l'uso dei siti pregiati devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità. In ogni caso, l'interesse verso questi luoghi dovrà essere stimolato, valorizzandone il patrimonio culturale connesso.

Art. 21 - SALVAGUARDIA DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

21.1 - Nel territorio comunale sono presenti numerosi vincoli di natura paesaggistica ed ambientale, all'interno dei quali sono da rispettare prescrizioni e da adottare comportamenti coerenti con la particolarità ecologica protetta e vincolata.

Le aree vincolate sono le seguenti :

- Orto Botanico "Pietro Pellegrini", situato in loc. Pian della Fioba, di mq 30.000, oggetto di speciale convenzione con le Università Toscane di Pisa, Firenze e Siena, istituito il 22.07.1966.
- Parco delle Alpi Apuane - soggetto a vincolo, a norma della L.R. n. 5 del 21.01.1985 e L.R. n. 65 del 11.08.1997.
- Zona Ronchi – Poveromo – soggetta a vincolo paesaggistico specifico (D.M. 25 luglio 1960 – Norme per la sistemazione paesistica della zona compresa tra ... Magliano - Cinquale)
- Fiume Frigido e sponde per m 150 da ogni lato – Vincolo Codice Paesaggio
- Fascia costiera - D.M. 9 giugno 1952 e 21 ottobre 1968
- Viale Roma, per m 50 da ogni lato – Vincolo specifico - D.M. 14 dicembre 1954.
- Castello Malaspina - D.M. 19 agosto 1959

21.2 – Il bosco igrofilo deve essere conservato attraverso azioni di ripulitura da rovi e da altra vegetazione avventizia o infestante.

21. 3 – Le siepi devono essere costituite da essenze autoctone, preferibili se produttrici di bacche eduli: biancospino, pruno, pero selvatico, rosa canina, corniolo, fillirea, ginepro, mirto, corbezzolo, erica, lentisco, ginepro coccolone, bosso, evonimo, alloro, etc.;

21.4 – Le pinete devono essere mantenute dove si presentano come soprassuoli omogenei, curando il rinnovo delle piante e ripulendo il sottobosco, se occupato da rovi; in particolare le pinete a pino marittimo (*Pinus pinaster*) e domestico (*Pinus pinea*), devono

essere mantenute nella fascia di rispetto ambientale a ridosso del viale a mare.

21.5 – Nelle aree a mare del Viale Litoraneo non sono consentiti abbattimenti delle piante esistenti per nessuna motivazione, ad esclusione di interventi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

21.6 – Nelle aree soggette a vincoli gli interventi sulla vegetazione protetta dovranno essere preventivamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 22 - DIVIETI E PRESCRIZIONI NELLE AREE PUBBLICHE

22.1 – Nelle aree a verde di uso pubblico è vietato:

1. Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo la vita di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati.
3. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici. (La raccolta di frutti, pigne, olive etc. deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale con atto formale e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico).
4. Introdurre animali selvatici e mettere a dimora piante senza la preventiva autorizzazione del Settore Ambiente.
5. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
6. Provocare danni a strutture e infrastrutture.
7. Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua.
8. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed in particolare carte, siringhe o oggetti taglienti.
9. Introdurre qualsiasi mezzo a motore. (E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere reali motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano).
10. Sprecare acqua, procedere al lavaggio di veicoli, autoveicoli o altri mezzi meccanici, danneggiare le fontane nonché gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi.
11. Introdurre roulotte, attendamenti e praticare il campeggio in genere.
12. Anticipare o protrarre la presenza nel parco, oltre gli orari di apertura e chiusura, ove indicato.

13. Usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia da parte di giovani con età diversa da quella indicata sul gioco.
14. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; installare attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto.
15. Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.
16. Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie preventive e formali autorizzazioni.
17. l'introduzione nei parchi e nelle aree attrezzate, dei cani e animali in genere, neppure condotti al guinzaglio e muniti di museruola.
18. nei parchi specifici per permettere l'uso ad animali affidati, è vietato imbrattare i viali e i giardini, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
19. Giocare con il pallone o ad altri giochi pericolosi al di fuori delle aree appositamente adibite.

Art. 23 - SANZIONI

23.1 - Le violazioni alle disposizioni degli articoli o commi del presente Regolamento sotto riportati in elenco, comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da € 125,00 (euro centoventicinque//00) a € 2.500,00 (duemilacinquecento//00), a seconda della gravità dell'inosservanza:

- Art. 6.3 - Cartellonistica: comma 6.3.1.
- Art. 6.4 – Azioni di danneggiamento: commi 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3.
- Art. 7.1 – Interventi sulla vegetazione protetta: comma 7.1.1; 7.1.6.
- Art. 8.2 – Disposizioni per le potature: comma 8.2.1.
- Art. 8.3 – Capitozzature: comma 8.3.1.
- Art. 9.3 – Abbattimenti in proprietà privata: comma 9.3.1; 9.3.7.
- Art. 10.1 - Danneggiamenti e divieti: commi 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3.1; 10.1.3.2; 10.1.3.3; 10.1.3.4.
- Art. 10.2 – Difesa delle piante in aree di cantiere: tutti i commi.
- Art. 10.5 – Salvaguardia delle funzioni estetiche: comma 10.5.1.
- Art. 11.1 – Aree di pertinenza: commi 11.1.2; 11.1.3.
- Art. 11.2 – Distanze dai confini: comma 11.2.1.
- Art. 11.3 – Distanze dalle utenze aeree: comma 11.3.1.
- Art. 11.4 – Distanze dalle utenze sotterranee: comma 11.4.1.
- Art. 11.7 – Siepi sporgenti: commi 11.7.1; 11.7.2.
- Art. 13.5 – Segnalazione di cantieri stradali: comma 13.5.1.
- Art. 15.1 – Aree a verde agricolo e non: comma 15.1.1.
- Art. 15.2 – Sfalci lungo i fossi: commi 15.2.1; 15.2.2; 15.2.4; 15.2.5; 15.2.8.

- Art. 15.3 – Divieto di incendio delle sponde ...: comma 15.3.1.
- Art. 15.4 – Salvaguardia delle siepi naturali e ...: commi 15.4.1; 15.4.2; 15.4.3.
- Art. 15.5 – Salvaguardia dei laghetti e delle zone umide: comma 15.5.1.
- Art. 22 – Divieti e prescrizioni nelle aree pubbliche: tutti i commi.

con le precisazioni che

- la sanzione si applica per ciascun cartello abusivo;
- la sanzione si applica per ciascuna unità danneggiata od abbattuta;
- in caso di alberi di proprietà pubblica, oltre alla sanzione, dovrà essere corrisposto un importo pari al danno ornamentale o biologico arrecato, valutata come descritto nell'allegato A – "Stima del valore ornamentale e del danno biologico" del presente Regolamento.
- in caso di abbattimento o grave danneggiamento alberi, oltre alla sanzione vige l'obbligo di sostituzione delle piante con altre specie o varietà consimili.
- per violazioni relative all'art. 22 – Divieti e prescrizioni nelle aree pubbliche, si applica la sanzione per ogni infrazione.

23.2 - Per le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981 n. 689²⁶.

23.3 - Per le inadempienze al presente Regolamento non elencate ai commi precedenti, si applicherà la sanzione nella forma minima assoluta. La Giunta Municipale per particolari casi segnalati e verificati dal Servizio sociale comunale potrà emettere particolari e motivati provvedimenti deliberativi in cui non si applichino le sanzioni economiche e le fidejssioni.

23.4 - Per le inosservanze delle norme regionali o statali indicate nel presente Regolamento, le sanzioni applicabili sono quelle previste dalle norme stesse.

23.5 – Qualora sia la prima sanzione applicata il trasgressore può procedere al pagamento di un importo pari al doppio del minimo delle sanzioni previste.

Art. 24 - NORME FINANZIARIE

24.1 - Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni e dai rimborsi per i danneggiamenti del patrimonio verde, previste nel presente Regolamento e negli allegati, saranno introitati nell'apposito capitolo di bilancio vincolato in uscita, nell'ordine, ad interventi per:

- ripristino del danno causato al patrimonio
- incremento del patrimonio vegetale comunale
- interventi di manutenzione del verde
- azioni di ripristino ambientale

Art. 25 - VIGILANZA E CONTROLLI

25.1 - All'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale ed il personale che riveste la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, nonché il personale del Settore Ambiente del Comune.

25.2 - La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento può essere svolta anche da personale dell'Amministrazione Comunale e da personale volontario incaricato dal Comune, previo svolgimento di un corso di addestramento specifico, nonché le guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni ambientaliste e riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986.

Art. 26 - CONSISTENZA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO

26.1 - Classificazione delle aree verdi pubbliche

Le aree a Verde Pubblico presenti nel territorio del Comune sono classificate come segue in relazione alla dimensione, all'interesse, all'uso:

A) Parchi

Sono classificate Parchi, le aree verdi che hanno una dimensione superiore a mq 10.000 o di misura inferiore qualora rivestano un interesse diffuso e indifferenziato che va oltre quello dell'ambito territoriale del quartiere in cui l'area è inserita.

B) Giardini e verde di arredo urbano

Fanno parte di questa categoria le aree verdi di piccola dimensione o di pertinenza di edifici comunali, il cui utilizzo è limitato all'utenza di tali edifici e le aree a manutenzione intensiva, provviste di aiuole fiorite e siepi, le cui finalità sono soprattutto di carattere estetico-ornamentale.

C) Aree verdi di quartiere

Comprendono le aree verdi attrezzate e non, di dimensione inferiore a mq. 10.000, che per caratteristiche, posizione e dimensioni risultano di uso locale e vicinale, comunque circoscritto all'utenza propria del quartiere.

D) Aree di pregio botanico

Comprendono:

- Orto Botanico "Pietro Pellegrini"
- Area di Ronchi – Poveromo, comprese le dune costiere
- Parco delle Alpi Apuane
- Fiume Frigido e sponde
- Fascia costiera – pinete arenile e dune litoranee
- Viale Roma per m 50 da ogni lato
- Castello Malaspina

- Monte di Pasta
- Bosco litoraneo della tenuta Sarteschi in località Partaccia

26.2 – Modifiche, aggiornamenti e organi deputati

26.2.1 - Le modifiche e gli aggiornamenti al testo del Regolamento e degli Allegati C – “Elenco delle specie arboree ed arbustive” ed E – “Protezione dei siti vegetali pregiati” sono assegnate alla Giunta Municipale, previo parere della Commissione Consigliere dell’Ambiente.

26.2.2 – Il testo degli allegati:

- B – “Protezione degli alberi nei cantieri”
- D – “Mappatura delle Aree Verdi pubbliche”
- H – “Classificazione ed ubicazione delle Aree Verdi comunali”

è suscettibile di integrazioni ed aggiornamenti da parte del Dirigente del Settore Ambiente:

- qualora si rinvenissero ulteriori protezioni da aggiungere nei cantieri
- qualora siano state realizzate nuove aree verdi di proprietà comunale nel territorio comunale.
- Qualora siano state eliminate aree verdi per cambi di destinazione d’uso.

26.2.3 – Il testo degli allegati:

- A – “Stima del valore ornamentale e del danno biologico”
- F – “Modulistica”

risulta di natura indicativa e metodologica, nonché di semplice traccia per le diverse contingenze che si possono verificare, e pertanto sono attribuiti al Dirigente.

Art. 27 - NORME TRANSITORIE E FINALI

27.1 - Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative statali, provinciali e regionali vigenti in materia.

27.2 - Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione nonché promuovendo adeguati momenti di illustrazione ai cittadini.

27.3 - Richiamate le finalità del comma che precede, le sanzioni di cui al presente Regolamento si applicano 120 giorni dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Allegati

- Allegato A – Stima del valore ornamentale e del danno biologico
- Allegato B – Protezione degli alberi nei cantieri
- Allegato C – Elenco delle specie arboree ed arbustive
- Allegato D – Mappatura delle Aree Verdi pubbliche
- Allegato E – Protezione dei siti vegetali pregiati
- Allegato F – Modulistica
- Allegato H – Classificazione ed ubicazione delle Aree Verdi comunali
- Allegato I – “Elenco delle aree verdi per i mestieri girovagli”

Bibliografia

- <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/norme/verde/htm/verde.htm#fina>
Regolamento del Verde pubblico e privato, Comune di Prato - DCC 123 del 21.07.2005
- E. Ferrarini, *Carta della vegetazione delle Alpi Apuane e zone limitrofe. Note illustrative*, Webbia, 27 (1972), n. 2, pagg. 551 – 582.
- E. Ferrarini, *Studi sulla vegetazione litoranea di Massa (Toscana)*, in Memorie dell'Accademia Lunigianese di ScienzeG. Cappellini, XLI (1971),pagg 3 – 44.
- A. Farina, *Analisi del sistema ambientale dell'area Ronchi – Poveromo*, allegata al P.R.G. di Ronchi – Poveromo, adottato con delibera n. 9 del 2 febbraio 1996.
- U. Macchia, E. Pranzini, P.E. Tomei (a cura di) – *Le dune costiere in Italia la natura e il paesaggio* – Felici editore – PISA - 2005.
- M. Ansaldi, S. Maccioni – *Itinerari botanici nella Provincia di Massa Carrara* – Litografia Ambrosiana – LA SPEZIA – 2006.

Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita' nelle intersezioni fuori dei centri abitati..... 31